



COMUNE DI SORTINO  
Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI  
PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

ART. 3 - CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA

ART. 4 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

ART. 5 - INTERESSI

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 7 - PROCEDIMENTO

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

ART. 9 - COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI - CREDITI

ART. 10 - NORME DI CONTRASTO

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

## ART . 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.446/1997, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di gestione delle entrate tributarie e dell'art. 10 comma 1 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) che prevede che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via straordinaria della rateizzazione di pagamento applicabile ai debiti superiori a **€.100,00** (cento/00) maturati dal contribuente per imposte e tributi comunali.

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:  
siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;  
siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;  
sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Possono essere oggetto di rateazione:  
l'imposta comunale sugli immobili (ICI);  
l'imposta comunale propria (IMU);  
la tassa sui servizi indivisibili (TASI);  
la tassa rifiuti (TARSU-TARES-TARI);  
I corrispettivi relativi al Servizio Idrico Integrato (SII);  
l'imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni;  
il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – (COSAP)
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo.

## ART. 2 - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. In ogni caso, la rateizzazione è concessa quando il reddito ISEE del nucleo familiare del contribuente è inferiore o pari ad €. 11.365,05 .
3. Il carattere temporale della situazione di obiettiva difficoltà è riferito al momento di presentazione della domanda.

### **ART. 3 -CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA**

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti. Non possono godere dell'anzidetto beneficio coloro che si trovano in una condizione di morosità rispetto a precedenti rateazioni;
2. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascuno tributo, distinte domande di rateizzazione. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi.
3. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
4. In ogni caso l'istanza di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva

### **ART. 4 · MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione del debito del contribuente è concordata con il Responsabile dell'area Economico – Finanziaria, sentito il responsabile del servizio Tributi dell'ente.  
La rateizzazione di pagamento è concessa in un numero variabile di rate, in rapporto alla entità dell'importo complessivo del tributo dovuto e con le seguenti modalità:
  - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
  - da € 100,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
  - da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
  - da € 1.500,01 a € 3.060,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
  - da € 3.060,01 a € 5.460,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili;
  - oltre € 5.460,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.  
Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.
3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e possono essere di importo variabile derivanti da esigenze di imputazione dei pagamenti rispetto alle annualità pregresse non pagate, tale da riportare gli importi delle rate ad una certa omogeneità.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

## **ART. 5 - INTERESSI**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale così come previsto dalla normativa riferito al periodo stesso intercorso dall'accensione del debito alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

## **ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Capo Settore dei Servizi Finanziari di questo Ente entro i termini di cui all'art. 3.
2. La domanda dovrà contenere:
  - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
  - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e/o di ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

## **ART. 7 - PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento, il quale verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. il Funzionario, ove lo ritenga necessario, può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

## **ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Capo Settore dei Servizi Finanziari adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione, la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

## **ART. 9 – COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI-CREDITI**

I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, con l'attuazione della suddetta compensazione tra le parti disciplinata dalla Legge n.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 167, già regolamentata con atto deliberativo della G.C. n.114 del 18/11/2016.

## **ART. 10 - NORME DI CONTRASTO**

1. Nelle more di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultano contrastanti.
2. In ogni caso, l'ordinamento comunale è letto ed interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

## **ART.11- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 60 giorni . dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.